

Bisogna quindi punirli, secondo il mio modo di vedere, come un contrabbando qualificato.

Se si punisce il contrabbando come qualificato quando avviene a mano armata, perchè non lo si punirà egualmente quando ha luogo riunione di più persone, nel qual caso si verifica quasi sempre resistenza alla forza pubblica?

La pena grave vale anche come mezzo preventivo.

Non credo poi che si possa confondere il contrabbando in riunione coll'associazione per commettere il contrabbando, oppure col contrabbando di associazione.

Infatti l'associazione, la Commissione lo sa meglio di me, è una specie di ente morale illecitissimo, ma che preesiste al contrabbando, suppone una organizzazione di bande, vantaggi, pesi tra gli associati, infine vincoli comuni, quando invece la riunione è un fatto estemporaneo che nasce *hic et nunc*, nel quale non è nè vantaggio, nè svantaggio, nè previa intelligenza, ma c'è il grande scopo comune che è quello di assicurare, anche avvenendo il caso colla forza la consumazione del reato di contrabbando, alloraquando non lo si può effettuare coll'astuzia.

Quindi se la Commissione, come io credo, non confonde la riunione colla associazione, mi pare che sarebbe bene di trapiantare qui per intero il numero dell'articolo della legge del 1865 sulle privative, dal quale fu desunta la parte dell'articolo che si discute in questo momento, aggiungendo cioè a questo numero primo le parole riferite nello emendamento mio.

Infatti la legge del 1865 sulle privative, al numero primo dell'articolo 25, se non erro, accenna precisamente al contrabbando a mano armata, ed al contrabbando in riunione di tre o più persone quand'anche non siano armate.

Quindi io pregherei la Commissione, pregherei la Camera a voler accettare il breve emendamento da me proposto il quale sono certo gioverà assai nella pratica applicazione della legge e non sconvolge menomamente la economia delle disposizioni penali, che sono in disamina.

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione se acconsente.

**RATTAZZI.** La Commissione accetta l'aggiunta che propone l'onorevole Morini in quanto che va d'accordo col principio del diritto penale che cioè quando, nei casi previsti, sono unite tre o più persone, quantunque non armate, si considerano come armate.

**PRESIDENTE.** Dunque essendo l'aggiunta accettata dalla Commissione e dal signor Guardasigilli la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'onorevole Accolla propone la soppressione del numero secondo di quest'articolo.

**SPECIALE.** Domando la parola.

Anch'io ho proposto la soppressione.

**PRESIDENTE.** È vero: delle proposte, pur troppo, nel piovono da tutte le parti.

L'onorevole Speciale propone la soppressione del numero 2° che è così concepito:

« 2° Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando. »

La parola è all'onorevole Speciale.

**SPECIALE.** Io proponeva la soppressione di questo numero, perchè nel Codice penale ne è contemplato il caso e vi si punisce colla pena della reclusione.

L'articolo 337 punisce l'uso sciente di bolli contraffatti, e la giurisprudenza ha interpretato che la legge accenni a quelli, che le diverse amministrazioni, le dogane, le contribuzioni indirette, le verificazioni de' pesi e misure sovrappongono alle diverse mercanzie o derivate. A che adunque questo secondo comma? non crea nuovi imbarazzi? Prego mi si additi come puossi sfuggire la pena contemplata nell'articolo 337 da colui che contravviene alla ipotesi dell'articolo in discussione. Per me è inconcepibile. Per questa considerazione io credo che si debba togliere il numero secondo, perchè vi provvedono le leggi comuni.

**RATTAZZI.** Prego l'onorevole Speciale di avvertire che l'articolo 49 di questo stesso progetto contiene una disposizione, colla quale si dichiara che nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti nei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, ecc. Ciò prova che se nell'atto, in cui si commette il contrabbando, concorrono altri reati, pei quali le leggi comuni infliggono pene maggiori, sono esse applicabili indipendentemente da quelle che sono pure qui accennate pel contrabbando; perciò non potrebbe presentarsi il pericolo a cui egli vorrebbe andar incontro col suo emendamento. Del resto è impossibile che non s'incontrino tutti gli estremi, perchè si possa far luogo a tutte le disposizioni maggiori pei reati comuni.

Tuttavia può questa circostanza rendere più grave il reato di contrabbando. Non veggo perciò quale inconveniente vi sia nel dichiarare all'articolo 40 che debba essere punito con una pena maggiore il contrabbando sempre quando concorra l'involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli od altra falsificazione. Per queste circostanze il contrabbando diventa un reato molto più grave; quindi deve applicarsi una pena maggiore. Non veggo pertanto necessità alcuna di sopprimere il numero 2 dell'articolo 40.

**ACCOLLA.** L'articolo 40 proposto dalla Commissione contempla al numero 2° tre capi diversi, e punisce con la medesima pena reati d'indole diversa. Or comechè nell'articolo 43 è detto che nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite, o di altre offese alle persone che possano commettersi dal